Notaio Francesca Ecuba
Piazza Cavour, 7
Tel. 0541.787438-Fax 0541.788296
47921 RIMINI

REPERTORIO N. 81445 RACCOLTA N. 24072

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici
il giorno sei
del mese di agosto.
In Rimini, nel mio studio.
Innanzi a me Dott. Francesca Ecuba, Notaio residente in Rimini, con studio alla Piazza Cavour n. 7, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, è presente:
- ERMETI OSVALDO, nato a Rimini l'1 maggio 1938, residente in Rimini alla Via Corrado Ricci n. 3;
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica denominata "FEDERFOLK S.r.l. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA", con sede in Rimini alla Via Corrado Ricci n. 3, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Rimini: 04214320402, R.E.A. n. RN-330686, società costituita in Italia in data 15 giugno 2015.
Io Notaio sono certa dell'identità personale e qualità del costituito, il quale mi chiede di redigere il verbale di assemblea della suindicata società qui riunita, per questo giorno, ora e luogo, per deliberare sul seguente concordato

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RIMINI CON MODELLO UNICO
IN DATA 10-08-2015
AL N. 7900 SERIE 1T

1 SCRITTO
REGISTRO IMPRESE DI RIMINI
IL 20/08/2015
N. 04214320402

Ordine del giorno

1) Modifica della denominazione sociale;
2) Varie ed eventuali.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza a norma di statuto e per designazione unanime dei presenti, il Signor Ermeti Osvaldo, il quale

Constatato

1) che è presente l'intero capitale sociale in persona di:
- ERMETI MIRCO, nato a Rimini l'8 ottobre 1966, titolare di una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) di cui versati Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), in proprio;
- SEMPRINI PAOLO, nato a Rimini il 2 giugno 1967, titolare di una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) di cui versati Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), in proprio;
- STEFANELLI FABIO, nato a Santa Sofia il 14 agosto 1968, titolare di una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) di cui versati Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), in proprio;
- GUIDI PIER LUIGI, nato a Santarcangelo di Romagna l'8 agosto 1955, titolare di una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) di cui versati Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), in proprio;

- VALZANIA EZIO, nato a Cervia il 12 gennaio 1954, titolare di una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) di cui versati Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), in proprio;

2) che l'Organo amministrativo è presente in persona di esso ERMETI OSVALDO;

3) che non è stato nè doveva essere nominato l'Organo Sindacale.

Tutto quanto constatato,

Dichiara

validamente costituita la presente assemblea a norma di legge e di Statuto ed apre la discussione sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

In relazione al primo punto dell'Ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che sarebbe opportuno modificare la denominazione sociale della Società dall'attuale "FEDERFOLK S.r.l. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA" in "FAN DANZE FOLK srl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA", modificando in tal senso anche l'articolo 1) dello Statuto Sociale.

A questo punto lo stesso Presidente consegna a me Notaio una bozza dello Statuto Sociale, nella sua formulazione aggiornata.

Esaurita la discussione, l'Assemblea, ad unanimità di consensi

DELIBERA

di approvare le proposte formulate dal Presidente e quindi di:

- modificare la denominazione sociale della Società dall'attuale "FEDERFOLK S.r.l. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA" in "FAN DANZE FOLK srl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA", modificando in tal senso anche l'articolo 1) dello Statuto Sociale.

Lo Statuto Sociale, nella sua formulazione aggiornata, è allegato da me Notaio al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 12,43

Di questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno su un foglio occupato in tre facciate per intero e parte della quarta io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva, dichiara conforme alla propria volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 12,43

FIRMATO: ERMETI OSVALDO

NOTAIO FRANCESCA ECUBA

ALLEGATO A) ALL'ATTO DI RACCOLTA N. 24072

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1 - Denominazione
È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "FAN DANZE FOLK srl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Articolo 2 - Sede sociale
La società ha sede nel Comune di Rimini presso l'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.
La società potrà istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello iniziale avviene con deliberazione dell'assemblea.
La società potrà istituire o sopprimere filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane o all'estero.

Articolo 3 - Domiciliazione dei soci
Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese. È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 4 - Oggetto sociale
La società, che non ha scopo di lucro e persegue finalità sportive dilettantistiche, ha per finalità:
- lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico della danza in stile internazionale, della danza tradizionale e del folclore romagnolo, nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica;
- la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport della danza sportiva;
- la gestione di eventi quali competizioni, manifestazioni, spettacoli, festival ed ogni altra attività promozionale;
- l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport della danza sportiva;
- la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport della danza sportiva, la società si propone inoltre di:
a. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
b. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
c. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di di-

verse specialità sportive.
d. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi.
e. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
f. Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.
g. Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
h. Pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 (un terzo) ai tesserati.
i. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
3. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, la società potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri tesserati, ovvero di tesserati presso altre società e associazioni aventi natura analoga, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra specificato e per la realizzazione delle proprie finalità, la società potrà (a titolo esemplificativo):
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.
La società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria, nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e dagli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformità alle norme e alle direttive emanate dal Coni.
La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, delle Federazioni nazionali ed internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza e s'impegna ad accettare fin d'ora even-

tuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alla attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, intendendosi comunque esclusa qualsiasi attività per la quale è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società a responsabilità limitata, ed escluse altresì le altre attività vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge.

La società, per il conseguimento del proprio oggetto, potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle società sportive dilettantistiche, dalle normative di legge vigenti.

Articolo 5 - Durata

La società è costituita fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 7 - Aumento del capitale sociale

La società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società.

Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio verso la società.

L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481-bis, c.c.

Articolo 8 - Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli artt. 2482 e ss. c.c.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 9 - Finanziamenti dei soci

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto

senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Articolo 10 - Partecipazioni sociali

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Articolo 11 - Trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi

Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi a condizione che i soci esprimano il proprio preventivo consenso.

A tal fine, il socio che intenda cedere in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta a tutti i soci, mediante lettera raccomandata nella quale sia indicata la persona del potenziale acquirente. L'eventuale diniego del consenso, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione.

In caso di mancato consenso, e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio spetta il diritto di recesso.

Articolo 12 - Trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.

In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede od il legatario non potrà essere considerato socio, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 13 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. oppure mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c..

I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o

tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.
Ogni socio, risultante tale dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Le decisioni, quando abbiano ad oggetto:
- le modifiche dello statuto;
- la modifica dell'oggetto sociale; - la modifica dei diritti dei soci;
- l'eventuale assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- lo scioglimento anticipato della società, nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori nonché i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le modifiche alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 c.c. nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 2482bis, comma 4, c.c. e, in ogni caso, quando sia richiesto da uno o più Amministratori o da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate a mezzo di delibera assembleare.
In tutti i restanti casi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
Quando la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale deve risultare il relativo argomento, viene predisposto da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Il suddetto testo deve essere sottoposto all'attenzione di ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi al domicilio risultante dal libro dei soci.
Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.
La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.
Nel caso invece in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli Amministratori o dei soci di minoranza.
Il relativo consenso viene prestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.
La decisione si perfeziona validamente quando almeno la mag-

gioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.
Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese in ogni caso con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 14 - Assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
La convocazione avviene tramite lettera raccomandata inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle Imprese.
L'assemblea sarà validamente costituita anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal socio più anziano se manca la figura rappresentativa dell'Organo Amministrativo.
Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione.
Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio mediante delega scritta.
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dai nu-

meri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., che richiedono il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 15 - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre persone.
La scelta dell'organo amministrativo è demandata all'assemblea.
L'organo amministrativo può essere eletto fra i soci e fra i non soci.
Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Sono rieleggibili.
Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'abito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.
Non possono essere nominati Amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme o dai regolamenti del CONI e della FIDS o altra Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo viene ricostituito.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelli che la legge espressamente riserva ai soci.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dalla decisione dei soci all'atto della loro

nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 16 - Consiglio di amministrazione

Qualora l'amministrazione della società sia tenuta dal Consiglio di Amministrazione esso è composto da 3 (tre) membri ed elegge fra questi un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire in forma collegiale oppure mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Ogni Amministratore ha il diritto di informazione e di partecipare alla formazione della volontà del Consiglio. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Quando sia richiesto da un Amministratore il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso, il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere data, luogo e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in territorio italiano.

Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono comunque tutti i Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, secondo le regole già previste per l'assemblea dei soci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 17 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dell'organo amministrativo prescelto dai soci, all'Amministratore Unico, o al presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società può essere attribuita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Spetta infine ai liquidatori in caso di liquidazione della so-

cietà.

Articolo 18 - Organo di controllo

La società nomina l'organo di controllo (sindaco unico o revisore legale) se richiesto dalla legge o con decisione dei soci.

Articolo 19 - Recesso dei soci

Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) il cambiamento del tipo di società;

c) la decisione di fusione o di scissione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede della società all'estero;

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c.;

h) l'aumento di capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi;

i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 20 - Esclusione

Le cause di esclusione del socio sono quelle previste dal Codice Civile.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Articolo 21 - Liquidazione delle partecipazioni sociali

Nei casi di morte del socio, di recesso e di esclusione, in

considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27/12/2002, n. 289, come modificata dalla legge 21/05/2004 n. 128, agli eredi del socio defunto, al socio receduto e al socio escluso, sarà rimborsato il solo valore nominale della propria partecipazione.
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 60 (sessanta) giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione.

Articolo 22 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 settembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche tramite forme indirette, distribuire gli utili ai soci.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per lo sviluppo ed il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche, secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.
La società ha l'obbligo, a norma della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, ossia devolverlo ad altre società od associazioni sportive dilettantistiche ovvero ad altri eventi sportivi, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato da un terzo estraneo alla società o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.
Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle leggi speciali in materia, e, in particolare alle norme in materia di società sportive dilettantistiche.

FIRMATO: ERMETI OSVALDO

NOTAIO FRANCESCA ECUBA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE COMPOSTA DI
13 FACCIATE
SI RILASCIA PER USO CONSENTITO
Rimini, lì 17 SETTEMBRE 2015